FLC CGIL
federazione lavoratori della conoscenza

INDENNITÀ DI FUNZIONI SUPERIORI, DI DIREZIONE E DI REGGENZA DOCENTI E ATA NELLA SCUOLA

Una scheda di lettura delle norme contrattuali e legislative
(in corsivo le valutazioni e le indicazioni della FLC)

Il docente che sostituisce il Dirigente scolastico

Indennità di funzione superiore

Riferimenti normativi: art. 69 CCNL Scuola 94-97; art. 142 CCNI Scuola 2003; accordo di interpretazione autentica sottoscritto il 2/2/2005; art. 146 CCNL Scuola 2006-2009.

Che cos'è Costituisce emolumento fondamentale ed è calcolato per 13 mensilità che spetta al preside incaricato o al docente incaricato della sostituzione del dirigente Scolastico per più di 15 giorni nella misura (pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento del dirigente e del docente) stabilita dall'art. 69 del CCNL Scuola del 4/8/2005, richiamato dall'articolo 146 del CCNL 29/11/2007.
L'indennità è rideterminata con provvedimento dal MEF e comunicata dal MIUR in occasione dei rinnovi contrattuali dei docenti o dei dirigenti.
È liquidata dalle RTS (Ragionerie Territoriali) tramite NoiPA.

Pur restando in vigore le disposizioni sopra citate, con le misure previste dalla *spending review* di fatto è stata annullata la possibilità di conferire, e di conseguenza di retribuire, incarichi di funzioni superiori ai docenti.

Infatti in base all'art 14 comma 22 del Decreto legge 6 luglio 2012 n 95, convertito in legge 135/2012 (revisione della spesa), che introduce una interpretazione autentica dell'art 25 comma 5 del DLgs 165/2001, i dirigenti scolastici non possono più affidare incarichi di funzioni superiori al Vicario o ad altro Docente in caso di loro assenza (ad esempio durante le ferie).

Secondo il Miur (vedi nota per la predisposizione del Programma Annuale 2011) non ci sarebbe copertura finanziaria per tale sostituzione se non ricorrendo alle somme del Fondo di Istituto (Art. 34 e 88 comma 2 lettera f) del CCNL Scuola). In caso di assenza prolungata del dirigente scolastico, non per ferie, l'Amministrazione ricorre alle reggenze.

Le nostre valutazioni

Siamo decisamente contrari ad una interpretazione autentica unilaterale che, oltre ad effettuare invasioni in norme contrattuali, di fatto cerca di porre a carico del FIS spese obbligatorie.
Ai docenti che hanno svolto funzioni superiori fino all'anno scolastico 2011-2012 consigliamo di ricorrere ai decreti ingiuntivi; a quelli che nel corrente anno scolastico svolgono tali funzioni dietro formale incarico consigliamo di rivendicare la retribuzione e, in caso di diniego, di ricorrere al decreto ingiuntivo. A questo proposito si veda la recente sentenza del Tribunale di Frosinone che confermato la fondatezza delle nostre ragioni.

Indennità di reggenza

Riferimenti normativi: art. 69 comma 2 CCNL Scuola 94-97; O.M. 44 del 17/04/2002 art. 5 comma 13; art. 142 e 146 CCNL Scuola 2006-2009; DL 104/2013 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca).

Che cos'è È un emolumento fisso e continuativo. Spetta al dirigente scolastico che assume la reggenza ed al docente vicario della scuola affidata a reggenza, nella misura stabilita dall'art. 69 del CCNL Scuola del 4/8/1995, richiamato dall'articolo 142 del CCNL 24/7/2003 e dall'articolo 146 del CCNL 29/11/2007 (metà del differenziale dei livelli iniziali di inquadramento del Dirigente e del Docente).

È liquidata dalle RTS (Ragionerie Territoriali) tramite NoiPA.
Dovrebbe essere liquidata mensilmente agli aventi diritto, anche se il calcolo per la determinazione è stabilito su base annua.

Il dirigente scolastico che assume la reggenza ha diritto a due voci retributive: l'indennità prevista dall'art. 69 comma 2 del CCNL/95, pari al 50% dell'indennità di funzioni superiori (l'altro 50% spetta al docente vicario della scuola data in reggenza); l'integrazione della retribuzione di risultato in relazione alla fascia di complessità della scuola in reggenza (80% della parte variabile della retribuzione di posizione).

Secondo il MIUR, nonostante quanto stabilito dai riferimenti normativi citati, non va prevista alcuna somma per il docente vicario della scuola affidata in reggenza, in quanto l'Amministrazione paga già un dirigente scolastico per la reggenza di quella scuola.

Le nostre valutazioni

Riteniamo sbagliata l'interpretazione del MIUR innanzitutto perché non considera la specificità della scuola, che non ha niente a che vedere con un qualsiasi altro ufficio pubblico affidato in reggenza e poi perché non considera il carico di lavoro del docente vicario della scuola data in reggenza. Infine, l'indennità prevista per il docente vicario non è relativa allo svolgimento di funzioni superiori ma è prevista dal CCNL.
Consigliamo pertanto ai vicari delle scuole date in reggenza, ai quali è negata la quota di indennità di reggenza loro spettante, di ricorrere ai decreti ingiuntivi.

Il recente decreto istruzione (104/2013) ha modificato la norma introdotta dalla Spending Review, a partire dall'a.s. 2014/2015 e affidato ad un accordo della Conferenza Stato-Regioni la definizione degli organici di dirigenti scolastici e Dsga che dovrebbe portare al superamento della scuole sottodimensionate date a reggenza.

Indennità di direzione

Riferimenti normativi: art. 21 CCNL Scuola 1999 richiamato dall'art. 146 del CCNL/07; art. 33 CCNI Scuola del 31/08/99; C.M. 118 del 14/04/2000; Accordo di interpretazione autentica sottoscritta il 02/02/2005.

Che cos'è È un'indennità accessoria mensile, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati, prevista per capi di istituto, direttori di Conservatorio e di Accademie, presidi incaricati, vice rettori e vice direttori degli istituti educativi, vicari o altri docenti che sostituiscono il dirigente, docente vicario delle scuole date in reggenza.

La misura dell'importo è definito in sede di Contrattazione Integrativa Nazionale

Ai sensi dell'art. 33 del CCNI Scuola del 31/08/99 e dell'art. 21 comma 2 del CCNL Scuola del 2003, nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, l'indennità di direzione spetta per il 50% anche al vicario della stessa scuola affidata in reggenza.
Alla liquidazione provvedono le RTS (Ragionerie Territoriali) tramite NoiPA.

Dal primo Contratto per l'Area V della dirigenza scolastica, dal 1 gennaio 2001, non è stata più corrisposta ai dirigenti scolastici dato che non ricadono più nel Contratto del Comparto Scuola.
L'art. 146 del CCNL Scuola 2006-2009, richiamando solo il comma 1 dell'art 21 del CCNL 2009 prevede l'indennità di direzione solo i presidi incaricati e non per i vicari.

FLC CGIL
federazione lavoratori della conoscenza

Facenti funzioni e assistente amministrativo in sostituzione del Dsga

All'assistente che sostituisce il Dsga o che ne fa le funzioni spettano, a seconda della durata e del tipo d'incarico di sostituzione, l'**indennità di direzione parte fissa e variabile** e l'**indennità di funzioni superiori** come di seguito riportato.

Indennità di direzione

Riferimenti normativi: artt. 56, 88, 146 punto 7 del CCNL 2007. Art. 69 CCNL Scuola del 4/08/95 e art. 33 del CCNI del 26.05.1999 richiamati dall'art. 146 del CCNL/2007; Tabella 9 CCNL.

Che cos'è

Quota fissa: spetta sempre in ragione del servizio prestato e viene liquidata per ogni giorno di sostituzione, detratto il CIA (compenso individuale accessorio) in godimento nel profilo di assistente amministrativo. Tale indennità è corrisposta a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, di cui all'art. 88 c. 2 i) CCNL (art. 56 CCNL), al personale che sostituisce il Dsga o ne svolge le funzioni.
Quota variabile: spetta nei casi di cui sopra, è a carico del FIS, come stabilito dagli artt. 56 e 88 del CCNL, ed è legata alla complessità della scuola. A questo fine le scuole ricevono risorse aggiuntive attraverso i parametri del FIS (art. 88 CCNL) per pagare il compenso, sia per il titolare, che per il suo sostituto (vedi accordo annuale sulle economie).
Questo compenso spetta sia al Dsga, sia al suo sostituto, anche quando la sostituzione del titolare avviene durante le ferie.

Sull'argomento è intervenuta la nota Igop prot. 0104476 del 7 dicembre 2012 (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del lavoro pubblico), la quale ha precisato che l'indennità di direzione, parte fissa (detratto il CIA), gravi sul Fondo d'Istituto anche nel caso del personale facente funzioni nominato dagli UST sulla base di elenchi provinciali previsti dall'annuale contratto sulla mobilità.

Le nostre valutazioni

La mancanza di un regolare concorso ordinario e riservato per coprire i posti liberi di Dgsa insieme al mancato rinnovo del CCNL stanno creando notevoli problemi anche sul versante delle regole per pagamento di questi lavoratori. Per questa ragione in sede di confronto MIur/OO.SS. sono state destinate alle scuole risorse specifiche per pagare l'indennità parte fissa e parte variabile al sostituto o facente funzioni. Le scuole che si trovano in questa situazione debbono rispondere ad un apposito monitoraggio della DG del MIUR (vedi Intesa sulle economie MOF del 20 giugno 2013) per ricevere i fondi aggiuntivi.

FLC CGIL
federazione lavoratori della conoscenza

Indennità di funzione superiore

Riferimenti normativi: art. 69 CCNL Scuola del 4/08/95, richiamato dall'art. 146 del CCNL Scuola/2007; art. 1 commi 44 e 45 Legge di Stabilità 2013.

Che cos'è È un trattamento economico previsto per la qualifica superiore e spetta all'assistente amministrativo che sostituisce il Direttore per più di 15 giorni. Fino al 2012 la misura di tale compenso era pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento del Direttore e dell'assistente (CCNL) dal 2013 è intervenuta la Legge di Stabilità 2013 (art. 1 commi 44 e 45), la quale ha ridotto il compenso alla differenza fra il livello di retribuzione iniziale del Dsga e quello complessivamente in godimento dell'assistente incaricato.

La liquidazione è operata dalle RTS (Ragionerie Territoriali) tramite il sistema NoiPA, unitamente allo stipendio.

All'assistente amministrativo che sostituisce il Dsga spetta anche il compenso per l'incarico specifico, come previsto dall'art. 47 del CCNL/07, nella misura stabilita dal contratto integrativo di scuola o, in alternativa, il beneficio economico se titolare di I o II posizione economica (art. 9, comma 8 Intesa 20 ottobre 2008).

Il Ministero dell'Economia ha comunicato alle RTS (Ragionerie Territoriali), tramite il sistema NoiPA, i nuovi importi per l'a.s. 2012/2013 relativi all'indennità d'espletamento delle funzioni superiori di Dsga.
Tale comunicazione ha disposto che la misura del compenso è a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, pertanto, dal 1° settembre 2012 e non dal 1° gennaio 2013, data dalla quale è in vigore la legge.

Sull'argomento la nota Igop prot. 0104476 del 7 dicembre 2012 porta in detrazione dal differenziale economico tra i due livelli iniziali di inquadramento del Direttore e dell'assistente pure le posizioni economiche (I e II), eventualmente godute dall'assistente amministrativo. Secondo questa nota l'indennità per lo svolgimento di funzioni superiori è a carico degli ordinari capitoli di bilancio ed è corrisposta tramite il sistema NoiPA unitamente allo stipendio.
La nota in questione esclude, anche, che all'indennità di funzioni superiori possa accedere l'assistente amministrativo quando svolge la funzione per assenze temporanee del Dsga.

Le nostre valutazioni

Sia la nota IGOP che la legge di stabilità chiariscono che il MEF è l'ente pagatore. Questo è l'unico dato positivo. Mentre il nostro giudizio è totalmente negativo sull'entità del compenso, che viene ridotto anche con decorrenza 1 settembre 2012, rispetto all'attuale determinazione contrattuale, arrivando così al paradosso per cui gli assistenti con più anzianità svolgerebbero queste funzioni a titolo gratuito. Chi ha svolto un incarico per un ruolo superiore ha diritto ad avere il giusto riconoscimento economico, a prescindere da quando l'abbia svolto e da quanti anni di servizio abbia maturato.

La legge di stabilità 2013 opera una riduzione inaccettabile degli assegni, che pone profili di incostituzionalità. Infatti non è sostenibile una disparità di retribuzione a parità di funzioni svolte. Contro questa palese ingiustizia i lavoratori potranno rivolgersi alle sedi provinciali della FLC per ottenere la tutela legale.
Non condividiamo nemmeno la decurtazione dell'emolumento percepito in base alla posizione economica, come dice la nota Igop. Il compenso derivante dal riconoscimento delle posizioni economiche (i cui beneficiari ne sono titolari in virtù di un corso formazione e di una prova selettiva per la 2^ posizione) è un fondo contrattuale, non è un emolumento accessorio ed è riconosciuto anche ai fini pensionistici.

Dsga che assumono l'incarico presso due scuole
(Dsga su scuola normo-dimensionata e sottodimensionata)
(Dsga in esubero su due scuole sottodimensionate)

Indennità di reggenza

Riferimenti normativi: legge 111/2011 art. 19 comma 5; Art. 146, punto 7 del CCNL Scuola/2007 che richiama l'art. 69 CCNL/95; L. 183/2011 (Legge Stabilità 2012) art. 4 comma 70, DL 104/2013 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca).

Cos'è Ai Dsga (di ruolo) che assumono l'incarico presso due scuole, (normo-dimensionata e sotto-dimensionata, oppure due scuole sotto-dimensionate) spetta un compenso per l'indennità di reggenza. In questo caso al Dsga spetta sia l'indennità di direzione, parte variabile, di entrambe le scuole, sia l'indennità di funzione superiore ridotta al 50% secondo quanto stabilito dall'art. 146 del CCNL 29/11/2007 che richiama l'art. 69 del CCNL 4/8/1995. La Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011, comma 5 bis) ha previsto, invece, che a decorrere dall'a.s. 2012/2013 nelle istituzioni scolastiche dimensionate, dove non può essere assegnato in via esclusiva un posto di Dsga in quanto sottodimensionate, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10% dei risparmi recati dalla norma in questione.

Non c'è alcun obbligo per i Dsga ad accettare il suddetto incarico. Infatti, in base all'art. 19 del DLgs 65/2001, l'incarico di reggenza è obbligatorio solo per i dipendenti pubblici appartenenti all'area della Dirigenza, area di cui non fanno parte i Dsga.

Su questo argomento la nota Igop prot. 0104476 del 7 dicembre 2012 specifica ulteriormente che non è fattibile l'attribuzione di un incarico di reggenza ad un assistente amministrativo, dato che il profilo professionale dell'assistente non prevede la reggenza. Questa può essere riferita solo ad altro Dsga.

Le nostre valutazioni

La sciagurata politica dei tagli e del dimensionamento selvaggio ha prodotto la persistenza di numerose scuole autonome sottodimensionate senza un Dsga in pianta stabile. Capita dunque che un Dsga, titolare in una scuola normodimensionata sia obbligato ad assumere l'incarico presso un'altra scuola sottodimensionata o addirittura, a causa dell'esubero provinciale del profilo, che il Dsga non sia titolare di nessuna scuola, ma sia utilizzato presso due scuole sottodimensionate.
Il recente decreto istruzione (104/2013) ha modificato la norma introdotta dalla Spending Review, a partire dall'a.s. 2014/2015 e affidato ad un accordo della Conferenza Stato-Regioni la definizione degli organici di dirigenti scolastici e Dsga che dovrebbe portare al superamento della scuole sottodimensionate date a reggenza. Il decreto in questione dovrà essere convertito in legge dopo il percorso emendativo.
Il Miur dopo che la FLC ha attivato le procedure di conciliazione ha finalmente inviato a distanza di un anno l'atto di indirizzo all'Aran per l'apertura della sequenza negoziale sulla determinazione del compenso spettante.

L'assistente amministrativo che sostituisce il Dsga reggente
(sia nella scuola di titolarità sia in quella in reggenza)

Indennità di direzione

Riferimenti normativi: art. 146 del CCNL Scuola 2007 e art. 33 del CCNI del 26/05/1999 richiamati dall'art. 146 del CCNL 2007.

Cos'è È il caso dell'assistente amministrativo che sostituisce il Dsga su scuola in reggenza, nella quale il Dsga reggente si reca, ad esempio, due volte la settimana. In questo caso l'assistente non solo collabora col Dsga (e per questo l'imputazione della sua collaborazione trova riscontro nel compenso previsto dall'art. 47 o, in alternativa, nel beneficio economico se titolare di I o II posizione economica) nei giorni in cui vi si reca, ma lo sostituisce nei giorni in cui il Dsga reggente "si trova in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione", cioè si trova nella scuola di titolarità.
Lo stesso trattamento economico spetta all'assistente amministrativo della scuola di titolarità del Dsga in reggenza, in ragione dei giorni di sostituzione. In questo caso la scuola può chiedere risorse aggiuntive sulla base di specifici monitoraggi.

Quota fissa: spetta nel caso di sostituzione del Dsga in reggenza, anche per temporanea assenza o impedimento. Viene liquidata per ogni giorno di sostituzione e viene posta a carico del FIS, detratto il CIA (compenso individuale accessorio) in godimento.
Quota variabile: nel caso di sostituzione del Dsga in reggenza, la quota variabile per gli assistenti che sostituiscono è un'indennità accessoria mensile, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell'anno. In questo caso tale

indennità viene erogata anche per periodi inferiori al mese ed è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Di seguito un piccolo esempio per fare chiarezza.

CALCOLO INDENNITÀ DI DIREZIONE ANNUALE PER L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CHE SOSTITUISCE IL DSGA (importi lordo dipendente)	
Quota fissa annuale spettante al Dsga	1.750,00
Compenso Individuale Accessorio CIA annuale (euro 64,50 mensili - da CCNL 2007/09)	64,50
Differenza annuale	976,00
Importo lordo giornaliero (976,00:360 gg.) da moltiplicare per il numero di giorni previsti per la sostituzione	2,71

Le nostre valutazioni

Gli interventi governativi hanno creato su questa materia molta confusione. Noi ribadiamo la validità e la vigenza delle norme contrattuali sopra richiamate fino a quando non ci sarà il rinnovo del CCNL, che per quanto ci riguarda dovrà mettere ordine alla babele di norme volute da MIUR e MEF per fare cassa sulla pelle di questi lavoratori.